



Ambito NA11
Comune di Nola (Capofila)



BOZZA

*REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI
DEL
SERVIZIO SOCIALE E D'AMBITO NA11*

Titolo I

OGGETTO

PRINCIPI

FINALITÀ

PRINCIPI GENERALI

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30,31,34 e 38;

nel quadro delle funzioni delegate dal DPR n. 616/77;

secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, legge 328/2000, regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali, T.U. 267/2000;

IL PIANO SOCIALE DI ZONA

ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l'assetto dei servizi socio - assistenziali, svolge compiti d'organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

1. prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
2. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
3. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
4. recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
5. sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
6. vigilare sulla condizione minorile;
7. promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Norme generali

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina tutte le attività/servizi e prestazioni previste dall'articolo 6 della legge n. 328 del 2000 e relative modalità di accesso, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Disciplina, inoltre, i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti dalle Leggi e dalle Direttive nazionali e/o regionali del settore.

2. Per servizi socio-assistenziali si intendono le attività di rilevazione, programmazione, predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e/o a pagamento, e di contributi economici destinati a individuare i bisogni sociali, a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso di tutte le fasi della sua vita, con esclusione di quelle assicurate dal sistema previdenziale, sanitario e dell'amministrazione della giustizia.

3. Le finalità di cui al comma 2 del presente articolo sono perseguite con le modalità, limiti e competenze posta in capo ai Comuni che fanno parte dell'Ambito NA11, al fine di promuovere un

insieme integrato di interventi e di servizi sociali che coinvolge soggetti pubblici e privati, per raggiungere il miglioramento della qualità della vita delle fasce più deboli della popolazione.

4. Gli obiettivi primari del servizio oggetto del presente regolamento sono:

- a) la prosecuzione, l'attivazione ed il miglioramento degli interventi tesi al potenziamento dei servizi alle persone e ai nuclei familiari in stato di disagio;
- b) l'assicurazione dei migliori livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi;
- c) la promozione di servizi aggregativi a favore dei singoli e delle famiglie;
- d) il contrasto dell'esclusione sociale e alla promozione del diritto all'inserimento ed al recupero degli assistiti;
- e) l'erogazione di contribuzioni economiche commisurate alle reali necessità dei destinatari, e graduate secondo le condizioni generali degli stessi;
- f) la tutela dei dati inerenti alle persone e ai servizi attivati a loro favore;
- g) la garanzia della parità tra uomini e donne.

5. Le prestazioni socio-assistenziali sono erogate da personale qualificato nel campo dell'assistenza sociale e domiciliare, di cui l'Ambito NA11 assicura il costante aggiornamento.

ART. 2 FUNZIONI A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO NA11

1. Nell'ambito delle risorse disponibili, e nel rispetto della disciplina di settore adottata dalla Regione e dagli altri enti sovraordinati, i Comuni dell'Ambito NA11 esercitano le funzioni conferite loro dalle norme in materia per la programmazione e la promozione dei servizi sociali, il coordinamento delle attività e dei programmi promossi nel territorio di competenza, la semplificazione dei procedimenti amministrativi di settore, l'attivazione di forme partecipative e di valutazione dei servizi resi.

2. Per il potenziamento dei servizi oggetto del presente regolamento, i Comuni promuovono la sussidiarietà verticale con la Regione, la Provincia, l'Azienda Sanitaria Locale per i servizi sanitari e la sussidiarietà orizzontale con soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni del volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

3. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come determinate dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n.109 e 3 maggio 2000, n.130 e dalle relative norme applicative. Vengono tenuti altresì, in debito conto, per l'accoglienza degli oneri assistenziali, i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

ART. 3 FUNZIONI A CARICO DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO NA11

1. L'Ufficio di Piano è il gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale, è finalizzata alla programmazione sociale e alla attuazione del Piano Sociale di Zona su scala di ambito.

2. L'Ufficio di Piano opera di concerto con i Comuni dell'Ambito NA11 e con l'assistenza tecnico-amministrativa dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana.

ART. 4 PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti **PRINCIPI**:

- promozione della cittadinanza attiva;
- garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;
- garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità ed inclusione sociale;
- prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme;
- valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;
- decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali;

integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo con gli interventi sanitari, scolastici, formativi, di prevenzione e rieducazione dei cittadini;
garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficienza, efficacia e soddisfazione degli utenti;
previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
universalità degli interventi;
rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza sia della sfera psicologica che sociale del cittadino;
adeguatezza dell' intervento al bisogno ed alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del cittadino.

ART.5 FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.

Esse perseguono l'obiettivo di:

- a) facilitare la permanenza nel domicilio;
- b) aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- c) aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- d) promuovere l'ospitalità etero-familiare, quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali;
- e) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi sanitari, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- f) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, trattamenti diversificati in rapporto ad esigenze specifiche, il diritto di scelta per l'utente fra le prestazioni erogate, senza che creino immotivato aggravio economico e discriminazione;
- g) sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- h) agire a sostegno della famiglia, intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo, per quanto possibile, la permanenza od il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- i) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

2. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono, pertanto, considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto.

ART.6 DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

1. Possono fruire degli interventi di cui al presente regolamento:

- a) i cittadini residenti presenti nei Comuni dell'Ambito NA11, che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale;
- b) i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa comunitaria;
- c) gli stranieri individuati ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche o integrazioni, residenti sul territorio dell'Ambito NA11;

3. Per motivi di urgenza e necessità le prestazioni di assistenza economica, e/o gli interventi, sono erogate agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, nonché ai cittadini, agli stranieri occasionalmente presenti, fatte salve le vigenti normative in materia di domicilio di soccorso e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.

ART. 7 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

1. Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:
 - a) un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino;
 - b) l'organizzazione di servizi diretti;
 - c) l'ospitalità in strutture residenziali o semi-residenziali;
 - d) l'attivazione di sistemi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza;
 - e) quanto altro utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

ART. 8 DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione, alla socializzazione.
2. Tutte le prestazioni possono essere erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitoria, così come individuati all'articolo 6.
3. Lo stato di bisogno sarà rilevato a seguito d'indagine socio-ambientale da compiersi attraverso gli operatori dei servizi sociali comunali, e/o il servizio del Segretariato Sociale di riferimento e l'Ufficio di Piano.
Detta indagine terrà conto :
 - a) del carico familiare;
 - b) della situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.;
 - c) del bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
 - d) delle risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti);
 - e) della proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - f) del raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.
4. I Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito NA11 provvedono, in seguito all'accertamento dello stato di bisogno e di una valutazione socio-ambientale della situazione individuale e/o familiare, alla redazione di una relazione informativo - programmatica con le relative proposte di intervento.
5. Se la documentazione prodotta dal richiedente non è ritenuta sufficiente o se, comunque, gli Enti lo ritengono necessario, possono essere acquisiti ulteriori elementi di controllo riguardo la situazione patrimoniale e/o familiare del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

ART.9 INDICAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

1. Per determinare la situazione economica si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti le prestazioni, da allegare alla domanda:
L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, sarà determinato con i criteri previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE.
 - b) Criteri per l'individuazione del nucleo familiare.
La situazione economica di cui sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare d'appartenenza definito dalla vigente normativa.
Il nucleo familiare preso in considerazione, per l'applicazione delle previdenze di cui al presente regolamento, è:
 - a) del solo richiedente qualora viva solo;
 - b) del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare desunti dallo stato di famiglia e/o autocertificazione in applicazione al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 art. 2 comma 1.
2. \

ART.10 SCELTA DELLE PRESTAZIONI - INFORMAZIONI AL CITTADINO

1. Tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità d'erogazione delle stesse.

2. Devono essere informati ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; che il titolare del trattamento dei dati è l'Ambito NA11 (e dei Comuni che ne fanno parte) e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata nel rispetto scrupoloso della legge n. 675 del 1996 e sue modifiche ed integrazioni.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

3. Gli utenti devono, inoltre, essere informati che, nell'ambito dei controlli da eseguire sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive agli organi competenti ex legge 109/98, nonché, secondo quanto disposto dal regolamento dei controlli (previsto dalla vigente Legge Regionale n.2/04). Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

4. All'atto della richiesta dei servizi e dei benefici economici, il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni disposte dal presente regolamento regolanti gli istituti.

5. Tutti i dati raccolti per le finalità del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di tutela dei dati personali).

Titolo II

Interventi e prestazioni

ART.11 INTERVENTI E PRESTAZIONI

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone hanno pari dignità sociale, l'Ambito NA11 attiva:

a) erogazioni monetarie:

- erogazioni (continuative e non) di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;
- erogazioni (continuative e non) per il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l'istituzionalizzazione;
- erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza.

b) servizi e/o attività:

- assistenza domiciliare;
- affido di minori;
- azioni di sostegno sociale per inserimento socio - lavorativo disabili (borse lavoro);
- iniziative di animazione sociale (visite per minori ed anziani);
- interventi volti a contrastare il fenomeno dipendenze;
- interventi volti a contrastare l'abuso e ogni forma di violenza;
- interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;
- organizzazione di servizi per il tempo libero, l'aggregazione e la socializzazione;
- soggiorni estivi;
- interventi socio-educativi e servizi di assistenza socio-educativa (minori o disabili);
- interventi a favore di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- altri servizi e/o attività, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente previsti dal Piano Sociale di zona.

c) ospitalità od affidamento in strutture residenziali o semi residenziali:

- per anziani;
- per minori;
- per portatori di handicap.

TITOLO III

CONTRASTO ALLA POVERTÀ E EROGAZIONI MONETARIE

ART. 12 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

1. Le forme di intervento economico si articolano in:
 - a) assistenza economica continuativa;
 - b) assistenza economica straordinaria;
 - c) assistenza economica integrativa per nuclei con minori, inabili, adulti in difficoltà, anziani e/o portatori di handicap a rischio di istituzionalizzazione;
 - d) assistenza economica di sostegno alle famiglie;
 - e) contributi una tantum.
 - f) contributi per specifiche categorie di utenti.Sulla base delle leggi e delle direttive nazionali e/o regionali in materia, vengono erogati contributi e / o sussidi a favore di particolari categorie di utenti quali:
 - ex carcerati e familiari dei carcerati;
 - famiglie che assistono anziani e disabili non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture protette;
 - minorati sensoriali;
 - fondi relativi agli interventi a favore dei minori.
2. I benefici economici di cui al presente titolo sono finalizzati a garantire un reddito minimo di sussistenza definito minimo vitale, a cui si fa riferimento per la concessione degli interventi individuati dal comma 1 di questo articolo.

ART. 13 CAMPO DI INTERVENTO

1. Le Amministrazioni comunali dell'Ambito NA11 concedono benefici di natura economica a favore delle persone e dei nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò destinate.
2. La concessione dei benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale, disciplinati dal presente titolo, è coordinata con le misure ed i criteri previsti agli articoli 22, comma 2 lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328.
3. I responsabili incaricati, prima di avviare il procedimento inerente alla richiesta di assistenza economica, verificano che l'intervento richiesto non sia di competenza di altri enti. Nel caso in cui si riscontri il diritto dell'assistito a fruire del contributo richiesto da parte di altri enti, i servizi sociali comunali e l'Ufficio di Piano forniscono tutte le indicazioni che sono necessarie per accedere a tali contributi.

ART. 14 FINALITÀ DEI BENEFICI ECONOMICI E ASSISTENZIALI

1. Il presente titolo regola criteri e modalità per accedere ai benefici di natura economica in favore di soggetti che si trovano in disagiate condizioni economiche tali da non consentire loro la sussistenza ed il raggiungimento del minimo vitale, così come definito al precedente articolo 11, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.
2. I benefici economici sono finalizzati a:
 - a) garantire un livello minimo di sussistenza a soggetti privi di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisti dei mezzi necessari a causa di limitazioni personali o sociali;
 - b) evitare rischi di istituzionalizzazione.

ART. 15 FORME DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I benefici di natura economica, così come individuati dall'art. 13, possono essere erogati mediante:
 - a) la corresponsione di una somma in denaro al soggetto o al nucleo familiare indigente;
 - b) la gestione di una somma di denaro da parte dell'economista comunale o del responsabile Ufficio assistenza sociale per conto del soggetto o del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi direttamente;
 - c) la corresponsione buoni spesa/voucher da utilizzarsi in conformità al piano personalizzato di intervento;
 - d) la corresponsione di una somma in denaro finalizzata e vincolata a copertura di specifiche spese.
2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale", occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 10. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare, che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a ??????????????????????.

ART. 17 INTERVENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

1. Per intervento economico continuativo s'intende il sussidio economico erogato periodicamente a garanzia della sopravvivenza o finalizzato ad evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare. E' corrisposto alle persone e/o ai nuclei familiari che si trovino sprovvisti di reddito sufficiente a soddisfacimento dei bisogni vitali, fino a un massimo di un anno e possono essere rinnovati dopo nuova domanda e relativo procedimento istruttorio per accertare lo stato di bisogno. L'importo mensile del sussidio ordinario per i bisogni vitali è dato dalla differenza tra l'importo del minimo vitale ed il reddito percepito dal richiedente e/o dal suo nucleo familiare.
2. Il beneficio economico continuativo è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) per un periodo determinato di volta in volta in base alle condizioni economiche dei soggetti, sulla base di documentate esigenze sociali e/o di cura e limitatamente al periodo di durata di borse lavoro per i soggetti beneficiari delle stesse gestite da altri enti pubblici;
 - b) per una durata determinata, di volta in volta, dall'assistente sociale a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale, sanitario, psichico non documentato ovvero a favore di soggetti in evidenti condizioni di instabilità personale e sociale e privi di redditi e di familiari.
3. Il servizio di assistenza sociale, nel corso degli interventi economici, esegue periodiche verifiche per accertare la permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'intervento.
4. La concessione dei benefici economici di cui al presente articolo è esclusa nel caso in cui il richiedente abbia fruito di prestazioni rese da privati a fronte dell'equivalente possibilità di erogazione delle stesse da parte di servizi, enti o strutture pubbliche.

ART. 18 BENEFICIO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. Per beneficio economico straordinario si intende il contributo erogato con procedimento d'urgenza con esclusione della continuità, al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi non altrimenti affrontabili. L'erogazione avviene su richiesta degli interessati ovvero su accertamento d'ufficio o su segnalazione di terzi. L'intervento straordinario è prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri enti.
Sono assistibili con contributi straordinari una - tantum le persone o i nuclei familiari che, in presenza di precarie condizioni socio-economiche che presentano condizioni di carattere eccezionale e contingente.
2. L'assistente sociale istruisce il procedimento valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì, in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, che saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente. Il funzionario competente del servizio sociale approva l'erogazione della prestazione straordinaria su proposta di un piano personalizzato specifico predisposto dall'assistente sociale.

ART. 19 PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. Per accedere ai contributi economici, gli interessati e i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto degli stessi, devono presentare apposita domanda agli Uffici servizi sociali comunali, allegando la dichiarazione sostitutiva unica Indicatore della Situazione Economica Equivalente, inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento.
2. L'assistente sociale istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il relativo piano personalizzato concernente la misura della prestazione da erogare, che nel limite massimo è limitata alla misura del minimo vitale come determinato all'articolo 10.
3. Nella istruzione della pratica devono essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni sociali, economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente. Gli elementi acquisiti sono utilizzati dall'assistente sociale per valutare la necessità e la durata dell'intervento.

ART. 20 ASSISTENZA ECONOMICA ALLA FAMIGLIA - SUSSIDI MENSILI

1. I contributi mensili sono erogazioni in danaro concesse, a seguito di regolare richiesta, a famiglie multiproblematiche ed in situazione di grave difficoltà economica, con presenza di minori, e/o a minori orfani. Il contributo mensile a favore di ogni singola famiglia può variare in base al grado di difficoltà del nucleo familiare di appartenenza.
2. La situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve essere inferiore al minimo vitale stabilito dal presente regolamento.

ART. 21 CONCESSIONE BUONI PASTO

1. E' un servizio finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni alimentari per i soggetti che non siano in grado di provvedervi autonomamente.
2. Il servizio è fornito mediante il rilascio di buoni pasto, previa concessione di relativo contributo da erogarsi secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Vengono considerate prioritarie le situazioni di soggetti privi di reddito, con redditi minimi e/o con problematiche sociali.

ART.21 BUONI MENSA

1. Il servizio, attivato su richiesta dell'utente, consiste nell'erogazione di un contributo pari al costo dei buoni pasto che si ritengono necessari concedere, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed in base alla disponibilità di bilancio.

TITOLO IV

MINORI

ART. 22 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

1. Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio di segretariato sociale e/o gli Uffici assistenza dei Comuni dell'Ambito NA11, possono attivare:

a) interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa.

Tali interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e/o portatori di handicap.

Possono essere organizzati sia presso il domicilio, sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri di socializzazione e si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal Piano di zona, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.

b) interventi per affidamenti familiari.

In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della legge 184/83, si predispongono programmi di affidamento etero-familiari.

c) ricovero di minori in strutture educative.

L'inserimento in strutture protette è disposto dall'autorità giudiziaria, ovvero per particolari situazioni, nelle quali la tutela del minore possa essere garantita con il suo allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza.

2. Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore o i servizi sociali comunali, o il segretariato sociale, segnalano il caso al tribunale competente che ne dispone il ricovero in "case famiglia".

3. L'eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica equivalente del nucleo familiare.

ART.23 CONTRIBUTI ECONOMICI A GARANZIA DEI BISOGNI PRIMARI DEI MINORI

1. L'Amministrazione comunale provvede all'erogazione di benefici economici finalizzati alla tutela della salute, della sicurezza e per favorire l'istruzione, il recupero e l'integrazione dei minori appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune ovvero affidati allo stesso in curatela o in tutela.

2. I contributi economici a garanzia dei bisogni primari dei minori sono finalizzati a garantire la crescita fisica, la salute e la socializzazione degli stessi.

3. La determinazione dell'ammontare del contributo spetta all'assistente sociale che, dettagliatamente, elenca e quantifica gli interventi nel Piano Personalizzato.

4. Nel caso in cui, per le finalità di cui al presente articolo, il richiedente abbia fruito di servizi o prestazioni rese da privati, l'ammontare del contributo non può essere superiore al costo degli stessi servizi e prestazioni resi da enti o strutture pubbliche.

TITOLO V

OSPITALITÀ

ART. 24 OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

1. Questo servizio ha ad oggetto l'ospitalità presso strutture residenziali di minori per i quali esiste un provvedimento di allontanamento dalla famiglia da parte del Tribunale dei Minorenni.
2. Il Comune si fa carico della retta, tenuta presente la normativa vigente.

ART. 25 OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

1. Il segretariato sociale e i responsabili degli uffici assistenza propongono, dietro richiesta dell'interessato, della famiglia e/o su segnalazione degli operatori, l'ospitalità nei servizi residenziali verificando preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.
La compartecipazione alle rette sociali delle strutture residenziali e semi-residenziali saranno determinate in rapporto a quanto previsto dalla tabella allegata al presente regolamento.

ART. 26 RICOVERI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Dietro richiesta della famiglia, dell'interessato o su proposta degli operatori dei servizi socio-sanitari, può essere disposta l'ospitalità di un portatore di handicap in struttura residenziale.
2. Tali interventi sono disposti unicamente a favore di portatori di handicap residenti nel territorio dell'Ambito NA11, nei cui riguardi sia stato accertato lo stato di persona handicappata ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni .
3. Le famiglie sono tenute a compartecipare alle spese per retta sociale, con le modalità previste per il ricovero di anziani, qualora non si trovino nelle condizioni di essere esonerati dal pagamento di tali spese.

TITOLO IV

SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 27 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E A.D.I. "SOCIALE"

1. Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Il servizio è rivolto:
 - a) ad anziani o disabili soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza e che non abbiano parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.;
 - b) ad anziani o disabili temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
 - c) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
 - d) in casi di ridotta autosufficienza della persona che non possa contare sull' aiuto costante di familiari o altri;
 - e) in casi di difficoltà del nucleo familiare a provvedere alla cura dei suoi componenti e/o a rispondere alle funzioni proprie considerate prioritarie.
3. Compatibilmente con le risorse a disposizione va garantita la continuità delle prestazioni mediante sostituzione del personale.

ART. 28 CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

1. Il Comune eroga le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di soggetti residenti nel Comune dell'Ambito NA11 anziani o disabili non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita. Il servizio viene esteso a dimoranti nel Comune bisognosi di interventi non differibili.
2. E' garantita la priorità agli utenti destinatari di prestazioni socio-sanitarie integrate inerenti il servizio di azione domiciliare integrata erogate dall'Azienda per i servizi sanitari in materia di interventi a favore di anziani e adulti in difficoltà e/o non auto-sufficienti, ed in applicazione dei criteri e delle modalità di accesso previste dal presente regolamento.

ART. 29 FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana o del disabile, degli inabili in età lavorativa, residenti nel territorio dell'Ambito NA11, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari di base. Si pone come obiettivo primario di consentire al cittadino considerato a rischio sociale di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando l' istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/ o del suo nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti. L'intervento offerto è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.

ART. 30 PRESTAZIONI EROGABILI

1. Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni erogate a domicilio, previa predisposizione di un programma individuale elaborato e seguito dall'Ufficio assistenza:

A- Aiuto domestico e cura della persona:

cura e igiene della persona e dell'ambiente;
disbrigo pratiche;
controllo nell'assunzione di farmaci prescritti dal medico;
interventi di emergenza;
promozione dell'autonomia e della socializzazione della persona;
compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
acquisto di beni di prima necessità da recapitare a domicilio;
accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa, in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
preparazione dei pasti;
prestazioni di lavanderia;
quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

B- Servizio trasporti

E' un servizio che viene erogato esclusivamente agli utenti seguiti dal servizio di assistenza domiciliare, previa valutazione del Servizio Sociale del Comune.

Consiste nell'accompagnare le persone in uffici per disbrigo pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche specialistiche e presso strutture sanitarie per cicli di terapie.

C- Servizio pasti caldi a domicilio

Consiste nel recapito a domicilio del pasto caldo completo del mezzogiorno che viene effettuato a cura del personale del servizio di assistenza domiciliare, ed è garantito per cinque giorni alla settimana; nella quinta giornata viene garantita la fornitura del pasto per il sesto e settimo giorno (sabato - domenica)

D- Servizio lavanderia

Consiste nel lavaggio e stiratura di biancheria qualora il domicilio dell'utente sia sprovvisto dell'attrezzatura necessarie per provvedervi adeguatamente.

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato in forma indiretta attraverso l'affidamento ad organismi del terzo settore. (buoni servizio art.17 della 328/2000)

2. Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione all' indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza, così come da tabella allegata al presente regolamento.

ART. 31 PRESTAZIONI NON EROGABILI

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) interventi sanitari;
- b) interventi medico-infermieristici (ad eccezione della prevenzione e cura delle piaghe da decubito e del controllo e l'assunzione di farmaci prescritti);
- c) riabilitazioni specialistiche.

ART. 32 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. L'accesso dell'utenza al servizio di assistenza domiciliare. può avvenire:

- su richiesta diretta da parte dell'interessato;
 - su richiesta di familiari, parenti e del vicinato;
 - su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e di secondo livello;
 - su segnalazioni di altre istituzioni;
- con modalità diverse la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale:

2. La richiesta viene formalizzata mediante :

- domanda sottoscritta dall'interessato o da un parente;
- documentazione attestante il reddito del richiedente e/o del nucleo familiare e impegnativa di compartecipazione ai costi del servizio, ove esistente, a firma dell'interessato o di un parente;
- i rapporti con i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile od altri soggetti vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da persona diversa dell'interessato, il servizio non è erogato in presenza di rifiuto manifesto a ricevere la prestazione da parte del destinatario.
4. E' prevista una contribuzione al servizio a carico dell'utente secondo modalità previste dal presente regolamento nella tabella allegata, stabilita sulla base dei redditi e della situazione patrimoniale di tutto il nucleo familiare. La situazione reddituale viene determinata sulla base della vigente normativa.
5. L'erogazione del servizio richiesto è subordinata:
 - alla valutazione complessiva della situazione personale e familiare del richiedente formulata sulla base di una visita domiciliare effettuata dall' assistente sociale e dall'assistente domiciliare;
 - alla stesura della relazione sociale e piano d'intervento;
 - all'effettiva disponibilità valutata in termini di presenza di personale e disponibilità di fasce orarie compatibilmente con le modalità organizzative del servizio.

ART. 33 CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

1. Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste, dovrà essere data priorità nell'erogazione a:
 - persone anziane o disabili sole, con ridotta capacità di autosufficienza;
 - nuclei familiari in cui è inserita la persona anziana o disabile non autosufficiente, prioritariamente se convivente con altri anziani o disabili;
 - nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio socio-assistenziale, legati anche ai rischi riguardanti minori presenti nel nucleo stesso;
 - utenti che presentino precarie condizioni di salute.
2. A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia.

ART. 34 CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE

1. L'utente ammesso al servizio ha titolo alla continuità nell'erogazione dello stesso salvo i casi di dimissione disciplinati dai successivi commi:
 - rinuncia scritta da parte dell'utente;
 - qualora il servizio non sia più in grado di rispondere a tutte le richieste e l'utente non si trovi ricompreso ai punti del precedente articolo.
2. Il Servizio Sociale può valutare la sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare qualora vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio;

ART. 35 AMMISSIONI AL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta con atto del Responsabile del Servizio, sulla base di una relazione elaborata dall'assistente sociale, che ha istruito la pratica. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.
2. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. L'Ufficio assistenza potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.
3. L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.
4. Il Segretariato Sociale, d'intesa con i responsabili degli uffici assistenza dei Comuni dell'Ambito NA11, formuleranno per ogni Comune una proposta di graduatoria degli ammessi al servizio che terrà conto delle seguenti priorità:
 - a. soggetti allettati in stato di solitudine e privi di vincoli familiari in stato di bisogno;
 - b. soggetti ammalati gravi in stato di solitudine, non autosufficienti, in stato di bisogno;
 - c. soggetti parzialmente autosufficienti in stato di solitudine e di bisogno;
 - d. parzialmente autosufficienti con carenti vincoli familiari in stato di bisogno.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) autonomia funzionale;
- b) risorse familiari;
- c) condizioni economiche dell'interessato;
- d) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

ART. 36 GRATUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio è gratuito per i soggetti che possiedano una situazione economica al di sotto del minimo vitale.
2. Il servizio è, altresì, gratuito per coppie di anziani o disabili soli che possiedano un reddito complessivo da pensione non superiore all'importo di due pensioni minime INPS.

ART. 37 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. L'assistente sociale, in équipe con gli operatori del servizio, dell'UVID o del gruppo di lavoro anziani, istruisce la domanda, compiendo una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno. Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedono l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in collaborazione con i competenti servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari secondo le modalità ed il procedimento per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata.
2. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della rete dei servizi alla popolazione anziana e disabile, di quelle familiari, amicali e del volontariato, l'assistente sociale formula un idoneo piano personalizzato. Il piano personalizzato è portato a conoscenza del richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio. Il piano personalizzato deve contenere le motivazioni, le fasi, la descrizione, le modalità di erogazione e la durata dell'intervento. Il piano personalizzato deve essere esplicitamente accettato dall'interessato.

ART. 38 LISTA DI ATTESA

1. Qualora il Servizio di Assistenza Domiciliare non sia in grado di fronteggiare le domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa, che verrà progressivamente evasa, tenendo conto dei seguenti priorità:
 - a) gravità della patologia e capacità di intervento da parte dei familiari;
 - b) persona sola con grave disagio sociale con necessità di interventi indifferibili e/o a rischio di istituzionalizzazione;
 - c) persona sola e priva di sostegno familiare;
 - d) persona in condizione economica propria e/o del coniuge e/o dei parenti di primo grado, anche non conviventi, che non consenta l'attivazione di interventi diversi di iniziativa diretta da parte del richiedente.
2. In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la priorità è data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 39 SOSPENSIONE E MODIFICHE DEL PIANO PERSONALIZZATO

1. Il piano personalizzato è sospeso in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali o in caso altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito, o da chi ne cura gli interessi, al servizio sociale.
2. Il piano personalizzato è aggiornato:
 - a) periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio;
 - b) nel caso in cui l'assistito sia soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie integrate di Assistenza Domiciliare Integrata.
3. Il piano personalizzato aggiornato è comunicato all'interessato che lo deve espressamente accettare.

ART. 40 CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO - ESENZIONI TARIFFARIE

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la condizione economica del nucleo è determinata dall'Indicatore della Situazione Economica maggiorato di tutti i redditi fiscalmente non imponibili, nonché dei contributi e assegni ad ogni titolo erogati esclusi l'indennità di accompagnamento e ogni altro contributo erogato per finalità assistenziali specifiche, riparametrato per il valore della scala di equivalenza del nucleo.
2. E' prevista l'esenzione in caso di attivazione d'ufficio del servizio per situazioni di grave degrado sociale e/o ambientale. In questo caso l'intervento deve essere motivato ed individuato con dettagliata relazione dell'assistente sociale indicante le modalità di attuazione e la durata.

ART. 41 COMPARTICIPAZIONE UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. La partecipazione degli utenti al costo del servizio, segue criteri stabiliti dalla tabella allegata al presente regolamento.

TITOLO V

SOGGIORNI CLIMATICI

ART. 42 SOGGIORNI CLIMATICI

1. I soggiorni climatici per la terza età sono finalizzati a fare trascorrere un periodo ricreativo e di socializzazione in località montana, marina, collinare e termale, agli anziani con più di 60 anni che, su certificazione medica, risultino idonei al soggiorno climatico prescelto.
2. L'obiettivo è quello di promuovere momenti di socializzazione e di svago favorendo la partecipazione anche di persone con ridotte risorse economiche.
3. Possono essere organizzati (direttamente dall'Ente o affidati a terzi) presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente livello di servizi.
4. Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale qualificato per l'assistenza e per l'animazione del tempo libero.

ART. 43 MODALITÀ DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

1. Sono ammessi al contributo comunale gli anziani che hanno i seguenti requisiti:
 - a) il reddito mensile per singolo componente equivalente all'importo della pensione sociale minima;
 - b) la posizione anagrafica, non a carico di altri soggetti;
 - c) le eventuali spese di affitto verranno detratte dal reddito complessivo percepito;
 - d) i soggetti oltre il 60° anno di età con reddito superiore al limite precedentemente stabilito possono essere ammessi a beneficiare dei soggiorni sopra menzionati, pagando l'intera quota nel rispetto dei limiti di partecipazione;
 - e) in caso di soprannumero delle richieste rispetto ai posti disponibili avranno priorità i richiedenti con reddito inferiore; a parità di condizioni economiche, l'ammissione verrà stabilita con sorteggio;
 - f) il richiedente potrà usufruire di un solo contributo per la località prescelta tra il soggiorno marino, montano o collinare.
2. Per l'accesso al servizio, l'utenza dovrà produrre:
domanda di partecipazione, con relativi allegati.

La documentazione richiesta, e da allegare alla domanda, può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

ART. 44 COMPARTECIPAZIONE PER L' ACCESSO AI SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

1. La compartecipazione dell'Amministrazione alle iniziative climatiche verrà valutata annualmente sulla base delle direttive impartite dalla stessa.
2. La determinazione delle quote di partecipazione dell'utente ai soggiorni di vacanza e cura, così come da tabella allegata, è stabilita tenendo conto del costo complessivo del servizio.
3. Il familiare che non ha compiuto 60 anni e le persone non residenti sono tenuti alla corresponsione dell'intero costo dell'iniziativa. Il partecipante residente in uno dei Comuni dell'Ambito NA11 corrisponderà la quota completa per i soggiorni eccedenti il primo.
3. La quota di partecipazione o compartecipazione va corrisposta anticipatamente alla fruizione del servizio, nei tempi e secondo le modalità che di volta in volta saranno comunicate all'interessato. Nel caso di non fruizione del servizio per cause di forza maggiore può essere disposta la restituzione della contribuzione direttamente dall'Ufficio competente trattenendo eventuali spese sostenute.
4. La quota di compartecipazione se prevista viene calcolata sul reddito dell'intero nucleo familiare e segue i criteri stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
5. Le fasce di compartecipazione verranno annualmente rivalutate sulla base della pensione minima INPS per i lavoratori.

TITOLO VI

RICOVERO IN ISTITUTI

ASSISTENZIALI

ART. 45 RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

1. L'inserimento in struttura protetta deve avvenire come soluzione limite, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere il cittadino nel suo ambiente di vita sia con gli strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza comunale, sia attraverso il supporto di altri servizi presenti sul territorio.
2. L'indigenza viene desunta dall' assenza di reddito tale da coprire il costo dell'Istituto di ricovero, dall' assenza di proprietà e beni mobili ed immobili e dalla mancanza di parenti tenuti agli alimenti.

ART. 46 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO : DEFINIZIONE

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani o disabili che siano inseriti in strutture protette.
2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, o il disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

ART. 47 FINALITÀ

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano, che versi in condizioni di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART.48 DOMANDA ED ISTRUTTORIA

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, o il disabile, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, riferita al solo anziano stesso.
2. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nei Comuni dell'Ambito NA11.
3. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti, prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.
4. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

ART. 49 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

1. I Comuni attuano gli interventi di cui al presente titolo fornendo tutte le informazioni relative alle strutture protette esistenti e operanti nel territorio e con l'eventuale compartecipazione economica alle spese di ricovero per i soggetti che risultino indigenti secondo i parametri di cui al presente titolo.
2. Per le finalità di cui al presente titolo, per indigente si intende il soggetto che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di patrimonio sia mobiliare che immobiliare;
 - b) reddito non sufficiente al pagamento della retta determinato al netto del margine minimo di autosufficienza economica;
 - c) privo di coniuge o di parenti di 1° grado e collaterali di 2° grado;
 - d) nei casi in cui i soggetti di cui alla lettera c) non siano in grado di compartecipare con risorse proprie;
 - e) inesistenza di donatari.
3. Nei casi di compartecipazione alle spese di ricovero da parte di parenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) del comma 2, gli interessati possono richiedere l'intervento economico del Comune nei casi in cui l'iniziale quota di compartecipazione sia raddoppiata per effetto di aumenti tariffari.

ART. 50 RETTA A CARICO DELL'ANZIANO

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte dei servizi, con:
- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
 - b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) ;
 - c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene, secondo quanto disposto nel regolamento dell'istituto di ricovero;
 - d) i beni mobili.

ART. 51 RECUPERO DEL CREDITO

1. I Comuni dell'Ambito NA11 possono intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero alla fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
- Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
 - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
2. I Comuni, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adottano le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

ART. 52 CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

1. I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura che sarà ritenuta congrua in relazione alla propria situazione reddituale.
2. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito nella tabella allegata al presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

ART. 53 AMMISSIONE A BENEFICIO

1. L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta Comunale, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

ART. 54 CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

1. La partecipazione alla spesa, per il ricovero in struttura protetta del ricoverando non indigente, deve coprire l'intero ammontare della retta.
2. I rapporti con i parenti civilmente obbligati - art. 433 del Codice Civile od altri soggetti vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali.
3. Qualora peraltro il ricoverando che, in relazione alle proprie risorse economiche e patrimoniali ovvero con il concorso dei parenti (Parenti civilmente obbligati - art. 433 del Codice Civile o di altri soggetti a coprire interamente le spese per la permanenza in una struttura protetta), il Comune, in quanto competente sulla base della normativa sul domicilio di soccorso, provvede ad integrare il pagamento della retta stessa. Il Comune si riserva, comunque, di procedere ai sensi degli artt. 154 e 155 del R.D. 18.06.1931 n. 779 della Legge 1580 del 03.12.1931 o con altri mezzi consentiti dalla vigente normativa per il recupero delle spese sostenute;
4. Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di autosufficienza economica che, di anno in anno, viene determinata dalla Giunta Regionale e che riguarda anche la tredicesima mensilità.
5. Sarà cura di colui che ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero erogare alla persona ricoverata la somma pari al margine di autosufficienza economica; nel caso in cui non vi siano soggetti convenzionalmente obbligati, tale quota verrà versata nei modi concordati dall'Amministrazione Comunale con l'Istituto.
6. Nel caso di disponibilità economiche mensili inferiori all'ammontare della retta di ricovero, ma in presenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, si potrà procedere mediante accordo convenzionale tra le parti.
7. Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovute, l'Amministrazione Comunale trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura del soggetto stesso potrà considerare il contributo economico come anticipazione;
8. Il pagamento della retta ed eventuali spese aggiuntive avverrà secondo modalità che si riterranno più opportune.
9. In via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, i criteri di compartecipazione alle spese, possono essere modificati sulla base di un programma d'intervento elaborato dal Servizio Sociale. Verrà valutata per ogni singolo caso la necessità di ricoverare comunque l'inabile.

ART. 55 RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Il cittadino richiedente, o chi per esso, deve presentare all'ufficio dei Servizi Sociali del Comune la seguente documentazione:
 - domanda di autorizzazione al ricovero ed integrazione retta;
 - documentazione del reddito del ricoverando e dei parenti civilmente obbligati;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inesistenza di altri redditi oltre a quelli presentati;
 - autocertificazione di non possedere proprietà site in altri Comuni;
 - altra documentazione.
2. **In tutti i casi il reddito da prendere a riferimento è quello imponibile ai fini IRPEF.**
3. La documentazione richiesta può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

ART. 56 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. **Gli interessati dovranno versare entro il giorno dieci di ogni mese l'importo della retta mensile. L'Amministrazione provvederà a rimborsare la quota di contributo erogato, se dovuta.**
2. **Gli interessati sono tenuti a presentare al Servizio Sociale del Comune, ricevuta di avvenuto pagamento.**
3. **Semestralmente verrà comunicato, a chi ha presentato impegnativa di pagamento, il conguaglio delle spese richiedendo eventuali integrazioni o effettuando un rimborso.**

ART. 57 CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

1. I residenti nei Comuni dell'Ambito NA11, per accedere alla compartecipazione economica da parte del Comune per le finalità di cui al presente titolo, devono:
 - a) essere residenti nei Comuni dell'Ambito NA11 alla data del ricovero;
 - b) trovarsi nelle condizioni di necessità e stabilità del ricovero attestata dall'Unità di Valutazione Distrettuale;
 - c) avere una capacità economica insufficiente a sostenere gli oneri della retta, al netto delle contribuzioni e/o compartecipazioni degli obbligati.
2. E' esclusa la compartecipazione dell'ente a favore di soggetti ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale aventi, alla data del ricovero, la residenza in Comuni diversi da quelli dell'Ambito NA11.
3. Per stabile si intende il ricovero avente durata di almeno quattro mesi consecutivi.
4. Alla compartecipazione comunale per il pagamento delle rette di ricovero si accede mediante apposita domanda da presentarsi da parte dell'interessato o del curatore o del tutore. Alla domanda è allegata la dichiarazione delle condizioni economiche di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni.
5. L'unità operativa socio-assistenziale istruisce l'istanza con la verifica delle condizioni sociali ed economiche del richiedente e degli eventuali obbligati nonché la necessità e la stabilità del ricovero.

ART. 58 MISURA DELL'INTERVENTO

1. La compartecipazione economica del Comune è soggetta alla verifica, da parte dell'unità operativa socio-assistenziale, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal regolamento, previa valutazione delle condizioni economiche e sociali del soggetto assistito e degli eventuali obbligati come stabilito dall'art. 6 della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.
2. L'ammontare della quota a carico del Comune è determinato tenendo conto:
 - a) della retta mensile di ospitalità al netto di tutti i contributi erogati per la medesima finalità da altri enti;
 - b) dell'indicatore della situazione economica equivalente dell'assistito;
 - c) della quota mensile garantita all'assistito a garanzia del margine minimo di sufficienza economica, prevista dalle vigenti normative;
 - d) le eventuali somme dovute dal ricoverando a terzi con lui conviventi prima del ricovero e a suo carico ai fini fiscali ai quali si riconosce il minimo vitale;
 - e) della quota di partecipazione al pagamento della retta posta a carico di parenti tenuti agli alimenti in virtù del presente regolamento.

ART. 59 RAPPORTI GIURIDICI

1. Il Comune si astiene da qualsiasi partecipazione diretta nel rapporto contrattuale instaurato tra il ricoverato e la struttura protetta.

TITOLO VII

SERVIZI RIVOLTI

ALL' HANDICAP

ART. 60 SERVIZI E ATTIVITÀ A FAVORE DI DISABILI

1. Sono previsti interventi a favore degli handicappati certificati ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle indicazioni del segretariato sociale, dei responsabili degli Uffici assistenza e delle UVID.
2. Le attività sono attuate con interventi socializzanti, ricreativi e formativi di tipo sociale affidati ad organismi del terzo settore.
3. La compartecipazione alla spesa a carico dei familiari e dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sarà disposta secondo quanto previsto dalla tabella allegata al presente regolamento.
- 4) La compartecipazione al funzionamento del servizio da parte dell'ASL sarà regolata, in conformità al DPCM del 26 gennaio 2001, e con apposito protocollo d'intesa.

ART. 61 ASSISTENZA DOMICILIARE PER PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di assistenza domiciliare per portatori di handicap potrà essere effettuato tramite incarico a terze persone. Il monte ore settimanali affidate a ciascun utente verrà stabilito caso per caso dall'assistente sociale ed in base alla situazione economica del nucleo familiare ed alla disponibilità di bilancio.
2. E' garantita l'integrazione dei portatori di handicap nei servizi a domanda individuale, che il Comune vorrà organizzare, tenendo conto che il costo di tali servizi è a carico degli utenti secondo la percentuale stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. Altri interventi in favore dei portatori di handicap vengono garantiti nell'Ambito NA11 n base alle risorse del Piano Sociale di Zona.
4. Per tutte le altre indicazioni si fa riferimento al titolo IV del presente Regolamento.

ART. 62 INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI IN AMBITO LAVORATIVO (BORSE LAVORO)

1. Il Piano di zona , su progetto individualizzato redatto dal segretariato sociale, può predisporre inserimenti socio - terapeutici a favore di soggetti disabili o a rischio di emarginazione, al fine di sostenere il percorso di integrazione sociale.
2. L'inserimento avverrà tramite apposita convenzione o con accordo di partenariato che l'Ente gestore attiverà con enti pubblici, privati e cooperative sociali.
3. A quest'ultimo potrà essere corrisposto un contributo, nella misura che sarà determinata in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie del Piano di Zona.
4. Per ogni indicazione si farà riferimento al regolamento di settore.

ART. 63 CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RIVOLTI AI PORTATORI DI HANDICAP

1. Pur nella diversità degli interventi necessari a rispondere a diversi bisogni dell'handicap, si ritiene opportuno prevedere una compartecipazione ai servizi.
2. Vengono esclusi dalla compartecipazione i seguenti servizi:
 - le spese inerenti alla frequenza della scuola speciale fino al compimento del 18° anno d'età sono a totale carico dell'Ente competente per domicilio di soccorso;

le spese per il sostegno assistenziale nelle scuole di ogni ordine e grado in quanto sono erogate nella misura prevista dalle leggi nazionali e regionali in materia, diversamente sulla base di un programma individuale elaborato dai servizi;

trasporto per la frequenza alla scuola speciale fino al 18° anno d'età;

servizi relativi al S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo).

3. Vengono inclusi nella compartecipazione:

le spese relative alla frequenza a laboratori, corsi di formazione professionale etc. promossi e gestiti da strutture specialistiche che sono a carico dell' Ente competente per domicilio di soccorso; è prevista la compartecipazione dell'utente sulla base dei redditi dell'intero nucleo familiare e in relazione al costo del servizio erogato;

le spese relative al ricovero in Istituti e/o strutture protette, è prevista la compartecipazione dell'utente e dei parenti civilmente obbligati e viene applicato lo stesso parametro della compartecipazione per i ricoveri in Istituti assistenziali a favore degli anziani;

le spese di trasporto per la frequenza ai laboratori.

4. Per la determinazione della compartecipazione viene considerato il reddito del nucleo familiare e dei parenti civilmente obbligati calcolato sulla base della normativa vigente.

5. I criteri di compartecipazione alle spese possono in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, essere modificati sulla base di un programma d'intervento elaborato dal Servizio Sociale.

ART. 64 CONTRIBUTI ECONOMICI

1. **Non vengono concessi contributi economici ai singoli o nuclei** familiari nei casi in cui il Comune intervenga in parte o in toto al pagamento di uno dei servizi.

2. Considerando la diversità degli interventi necessari a rispondere ai diversi bisogni dell'handicap, si ritiene comunque opportuno, in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze non contemplate nella normativa nazionale e regionale in materia, elaborare un piano di intervento.

TITOLO VIII

ITER DELLE PRESTAZIONI

ART. 65 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO

1. Per l'accesso alle prestazioni economiche previste dal presente Regolamento, i cittadini devono sottoscrivere la domanda e presentarla agli Uffici assistenza. L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritta dall'interessato o da un suo tutore. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica, mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo n. 109 del 31/3/1998, così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

2. Alla domanda dovrà essere allegato:

- documentazione inerente la situazione patrimoniale ed economica sulla base della normativa vigente;
- fotocopia della ricevuta d'affitto e di altre spese correnti;
- documentazione di eventuali spese straordinarie sostenute;
- ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo.

3. Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e/o variazioni della situazione economica.

La documentazione richiesta, e da allegare alla domanda, può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.2. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello allegato al presente regolamento.

4. Gli Uffici assistenza hanno la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

5. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito, altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

1. La domanda di intervento è ricevuta dal Comune di residenza o dal Servizio di Segretariato Sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

2. La domanda di cui trattasi, corredata da certificazione ISE/ISEE, deve essere redatta sull'apposito modulo, trasmessa all'ufficio assistenza per i consequenziali adempimenti.

3. Sarà cura dell'ufficio assistenza interessata provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio-economiche degli interessati e dei congiunti.

4. Tale domanda deve essere altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere.

ART. 66 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dagli Uffici Assistenza e comunque definita entro 60 giorni.

2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.

3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale e/o della Guardia di Finanza.

4. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione dei "vantaggi economici".

5. Espletata la fase istruttoria, l'Ufficio assistenza formalizza, con determinazione del suo responsabile, l'erogazione degli interventi, garantendo altresì l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi, nei termini della normativa vigente.

ART. 67 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 c.c. sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, all'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, i Comuni si attiveranno comunque, in via surrogatoria, a favore del richiedente, affinché lo stesso superi lo stato di indigenza.
4. Gli Uffici assistenza si riservano nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 68 ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA: MODALITÀ E LIMITI

1. Sulla base del progetto di intervento predisposto dall'assistente sociale e delle disponibilità di bilancio, l'ufficio assistenza determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.
2. L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € ??????? e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
3. L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio.
4. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza.
5. I predetti limiti possono essere rivisti per adeguarli al costo della vita, in base alle disponibilità di bilancio e alle risorse erogate dal Piano Sociale di Zona.
6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dagli Uffici assistenza, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART. 69 DECORRENZA E DURATA, DELEGHE E DECESSI

1. La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Ufficio assistenza, d'intesa con il segretariato sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche, o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
2. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.
3. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.

TITOLO IX

NORME FINALI

ART. 70 CONTROLLI E VERIFICHE

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Ufficio assistenza si riserva di effettuare, sull'ISE/ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

ART. 71 RICORSO

1. Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso nelle forme previste per legge.

ART. 72 ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

1. Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal responsabile dell'Ufficio assistenza, sulla base di una valutazione contingente del bisogno.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile dell'Ufficio dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

ART. 73 DECORRENZA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dall'Ufficio assistenza successivamente alla data della sua entrata in vigore. Esse sostituiscono qualsiasi altra disposizione precedente in merito.

ART. 74 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

1. Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato automaticamente al fine di recepire normative e/o direttive che verranno emanate dallo Stato e/o dalla Regione successivamente all'approvazione del regolamento stesso.

ART. 75 AGGIORNAMENTO MINIMO VITALE E ALLEGATI

1. La quota del Minimo Vitale e gli allegati verranno annualmente rivalutati con atto determinativo sulla base dell'aumento della pensione minima INPS dei lavoratori e, per la quota forfettaria, sulla base dei dati ISTAT.

ART. 76 MOROSITÀ

1. Nei casi di morosità nella corresponsione delle tariffe inerenti i servizi erogati a norma del presente regolamento, il Comune procede alla messa in mora del debitore e degli eventuali obbligati impegnatisi alla compartecipazione economica.
2. Nel caso di mancato saldo nei termini fissati, il competente responsabile attiva i procedimenti di recupero giudiziale dei crediti disponendo, su conforme parere dell'assistente sociale, la sospensione o la riduzione delle prestazioni.
3. L'accertamento di sopraggiunte difficoltà economiche esclude la sospensione delle prestazioni e avvia la verifica del diritto ad eventuali riduzioni od esenzioni tariffarie.

ART. 77 CASI PARTICOLARI E DEROGHE

1. In caso di fattispecie concrete non previste, o che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedere in deroga alle norme ivi previste, ma che siano riconducibili, per analogia, allo stesso, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Giunta comunale.

ART. 78 PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI

1. Sono considerati obbligati agli alimenti il coniuge e i parenti di primo e secondo grado che costituiscono nucleo estratto rispetto al principio generale di nucleo familiare.
2. E' compito del servizio sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione comunale pone al proprio intervento.
3. Non è considerato obbligato agli alimenti il coniuge o il parente la cui condizione economica sia pari o inferiore a 1,5 volte il minimo vitale.
4. Gli obbligati ai sensi del presente articolo concorrono al pagamento delle rette di ospitalità per la quota posta a loro carico determinata secondo il seguente criterio: a) coniuge per il 40% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il minimo vitale;
b) convivente per il 40% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il minimo vitale
c) parenti in linea collaterale di secondo grado: 10% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il minimo vitale;
d) parenti in linea retta di primo grado: 30% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il minimo vitale.
5. La quota di compartecipazione non può comunque ridurre la condizione economica dell'intero nucleo familiare ad un valore inferiore a due volte il minimo vitale.
6. Il Comune comunica annualmente all'interessato ed alla struttura ospitante la misura della compartecipazione economica a proprio carico. E' esclusa qualsiasi spesa a carico del bilancio comunale superiore agli impegni assunti relativamente a ciascun ricoverato. La necessità di un'eventuale maggiore compartecipazione è accertata da parte dell'unità operativa socio-assistenziale con le modalità di cui al presente regolamento.
7. Qualora esista più di un parente obbligato alla compartecipazione, la contribuzione è dovuta secondo l'ordine di cui all'articolo 433 codice civile.
8. Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado, la compartecipazione è dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.
9. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti organi dell'autorità giudiziaria.
10. Le determinazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'autorità giudiziaria.

ART. 80 REVOCA DEI BENEFICI ECONOMICI

1. L'Amministrazione comunale esegue i controlli e le verifiche di legge sulle dichiarazioni rese per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento.
2. Qualora, successivamente all'erogazione della prestazione economica vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, l'erogazione stessa è immediatamente revocata.

3. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

TABELLE

Le situazioni economiche di riferimento si intendono quelle risultanti dalla certificazione "ISEE"

TABELLA N. 1 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Nuclei familiari con ISEE riferito all'anno in corso	Contributo erogabile
Fino € 4.958,00	Fino a € 1.500,00 annui
Da € 4.958,01) a € 5.681,00	Fino a € 1.000 annui
Da € 5.681,01 a € 7.230,00	Fino a € 700,00 annui

Non si terrà conto di detti parametri nel caso di situazioni di straordinario ed occasionale disagio economico. In tal caso l'erogazione del contributo e la misura dello stesso saranno disposti dietro motivata proposta dell'assistente sociale d'intesa con il Segretariato sociale di riferimento.

TABELLA N. 2 - SERVIZIO DOMICILIARE

REDDITO ANNUO	Partecipazione utente
Fino a € 5.200,00	Gratuito
Da € 5.200,01 a € 6.500,00	€ 1,00 di compartecipazione per ora
Da € 6.500,01 a € 8.000,00	€ 1,50 di compartecipazione per ora
Da € 8.000,01 a € 11.000,00	€ 2,30 di compartecipazione per ora
Da € 11.000,01 a € 15.000,00	€ 3,00 di compartecipazione per ora
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 5,00 di compartecipazione per ora
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 6,00 di compartecipazione per ora
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 8,00 di compartecipazione per ora
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 9,00 di compartecipazione per ora
Da € 35.000,01 a € 40.000,00	

TABELLA N. 3 - INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERI RESIDENZIALI E/O SEMI RESIDENZIALI

REDDITO ANNUO	Partecipazione utente
Fino a € 6.714,00	Nessuna quota
Da € 6.714,01 a € 7.747,00	10% di compartecipazione
Da € 7.747,01 a € 8.780,00	15% di compartecipazione
Da € 8.780,01 a € 10.329,00	20% di compartecipazione
Da € 10.329,01 a € 11.879,00	25% di compartecipazione
Da € 11.879,01 a € 13.944,00	40% di compartecipazione
Da € 13.944,01 a € 15.494,00	50% di compartecipazione
Da € 15.494,01 a € 17.560,00	80% di compartecipazione
Oltre € 17.560,01	100% di compartecipazione

TABELLA N. 4 - SOGGIORNI CLIMATICI

REDDITO ANNUO	Partecipazione utente
Fino a € 3.615,00	Gratuito
Da € 3.615,01 a € 4.390,00	25% di compartecipazione
Da € 4.390,01 a € 5.165,00	40% di compartecipazione
Da € 5.165,01 a € 6.197,00	50% di compartecipazione
Da € 6.197,01 a € 7.230,00	60% di compartecipazione
Da € 7.230,01 a € 8.780,00	70% di compartecipazione
Da € 8.780,01) a € 10.329,00	80% di compartecipazione
Oltre € 10.329,01	100% di compartecipazione